

# S T A T U T O

## TITOLO I

### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - È costituita una associazione denominata "VINARIUS".

Art. 2 - L'associazione ha sede in Milano, via San Vittore al Teatro n. 3.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'associazione, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - La durata dell'associazione è fissata fino al 25 marzo 2030, e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta anche prima della scadenza con deliberazione dell'assemblea nelle forme di legge.

Art. 4 - L'associazione non ha fine di lucro e si propone i seguenti scopi:

a) attendere alla preparazione professionale dei soci e del loro personale e ai relativi aggiornamenti;

b) proporre formule, schemi, suggerimenti e sperimentazioni per quanto riguarda le strutture ambientali;

c) assistere i soci nella programmazione e approvazione di campagne pubblicitarie e azioni di pubbliche relazioni, nonché attuare le proprie al fine di diffondere l'immagine propria e degli associati;

d) coordinare manifestazioni di ordine generale e specifico;

e) organizzare corsi e seminari al fine di educare il consumatore;

f) diffondere tra i soci l'informatica, le tecniche di comunicazione, agevolando in tal modo l'attività dei soci ai fini di ridurre i costi e di offrire ai consumatori migliori servizi;

g) diffondere l'immagine dell'associazione e degli associati come tali, al fine di valorizzare i prodotti di qualità e distinguere i punti vendita degli associati che, come tali, daranno particolari garanzie qualitative differenziandosi dai non associati.

L'associazione, che per il raggiungimento del suo fine non ha scopo di lucro, assumerà la rappresentanza dei soci partecipanti in base a regolare mandato singolarmente concesso nelle forme di legge;

h) estendere l'ottimizzazione dei servizi.

## TITOLO II

### SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi come soci le persone giuridiche e fisiche esercenti il commercio al dettaglio di vini e i pubblici esercizi specializzati nella proposta di vini, esclusi gli Enti Pubblici.

Sono istituite due sezioni:

a) Enoteca Vinarius, dove si esercita il commercio di vini al dettaglio e la cui prevalenza di fatturato di questa attività è dichiarata dal titolare o legale rappresentante anche

mediante autocertificazione;

b) Enoiteca Vinarius, dove si esercita la mescita di vini e la cui prevalenza di fatturato è dichiarata dal titolare o dal legale rappresentante, anche mediante autocertificazione.

I soci dovranno essere di buona condotta morale e civile e di comprovata capacità professionale, organizzativa e associativa.

Art. 6 - Chi desidera essere socio deve presentare domanda scritta specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, allegando certificato C.C.I.A.A. e, per quanto riguarda le Enoiteche, copia della Licenza, nonché l'elenco dei vini proposti nel punto vendita o nel punto di mescita;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo 5;

c) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica la domanda deve indicare:

a) la ragione sociale, la denominazione, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;

b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione.

In ogni caso l'aspirante socio dovrà esplicitamente indicare

di essere a conoscenza e di approvare lo statuto e relativo regolamento sociale.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione all'associazione decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Il socio deve sottoscrivere il libro dei soci, versare oltre l'importo della quota sociale sottoscritta una somma a titolo di "quota di ammissione" da determinarsi dagli amministratori.

Ai nuovi soci si applicano le norme di cui al terzo comma dell'articolo 2525 del codice civile. Non adempiendo ad uno solo di tali obblighi entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta, e gli eventuali versamenti effettuati saranno trattenuti in tutto o in parte.

Art. 8 - Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci.

Art. 9 - Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, fatta eccezione per trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10 - I soci cessano di far parte dell'associazione per recesso, decadenza, esclusione o morte, se persone fisiche; per recesso, decadenza, esclusione, scioglimento o messa in liquidazione se persone giuridiche.

Art. 11 - Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge. Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità nei termini stabiliti dall'articolo 2526 del codice civile.

Art. 12 - Si ha decadenza dei soci:

a) in caso di vendita o cessione in qualsiasi forma dell'esercizio seguita dalla perdita dei requisiti per l'ammissione, e in qualsiasi altro caso di perdita della titolarità della licenza;

b) in caso di fallimento del socio o della di lui condanna per reato infamante pronunciata da sentenza passata in giudicato.

La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi.

Art. 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso:

a) quanto non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a soddisfare gli obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;

b) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi dell'associazione;

c) quando eserciti, personalmente o entrando a far parte di altre imprese o enti, anche a mezzo di interposta persona,

attività analoghe o in contrasto con l'associazione.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il quale potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci, da effettuarsi a cura degli amministratori.

Art. 14 - In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione della quota sociale da esso posseduta sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, e il relativo pagamento verrà fatto formalmente nei termini stabiliti dall'articolo 2520 del codice civile.

Peraltro il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, dedurre tale pagamento in compensazione, quando il socio uscente abbia altre partite debitorie verso l'associazione.

Art. 15 - In caso di morte di un socio gli eredi possono subentrare in qualità di soci delegando perciò uno di essi quale rappresentante, in conformità all'articolo 5 del presente statuto.

Tale diritto dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro quattro mesi dal giorno del decesso.

### TITOLO III

## ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 17 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 18 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per l'approvazione del bilancio;
- b) per la nomina delle cariche sociali;
- c) per stabilire il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno di pertinenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 19 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta del Collegio sindacale nei casi stabiliti dalla

legge con indicazione degli argomenti da trattare.

In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro cinque giorni dalla richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Art. 20 - La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta nella sede sociale o altrove, a mezzo di avviso con elenco delle materie da trattare da affiggersi in modo visibile nella sede dell'associazione e da inviarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione. Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione che però non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 21 - Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati; nelle elezioni delle cariche risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti. Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato dell'associazione e alla trasformazione del tipo dell'associazione per essere valide



dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci tanto in prima quanto in seconda convocazione; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dall'associazione e ottenere il rimborso della quota sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è presa la deliberazione.

Art. 22 - Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore o dipendente dell'associazione, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. Il delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 23 - Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota da lui posseduta.

Art. 24 - L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice presidente designato ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto.

Quando manchino il Presidente o il Vice presidente l'Assemblea provvederà a nominare il proprio presidente a maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori, e nomina

un segretario che può essere anche persona estranea all'associazione e che deve essere notaio, in quanto trattasi di assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente o dal Segretario, trascritte sull'apposito libro.

Art. 25 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale e per scheda quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni per elezioni delle cariche sociali dovranno farsi con schede.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri a un massimo di undici membri. Ciascuna delle due sezioni di cui al precedente articolo 5 non può avere meno del 45% dei consiglieri totali. Al fine di assicurare all'associazione un armonico insediamento ed evitare anche involontarie interruzioni dell'attività il nuovo Consiglio di Amministrazione entra in carica sei mesi dopo l'avvenuta elezione. In questo periodo tutti i nuovi consiglieri partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione uscente.

Nel caso di vacanza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'articolo 2386 del codice civile.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà

sollecitamente essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche, il Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare un emolumento.

Art. 27 - Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, due Vice presidenti e il Tesoriere. I due Vice presidenti devono essere rappresentanti delle due sezioni.

Il Consiglio può nominare altresì un segretario, in persona fisica o giuridica estranea all'associazione.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, dal Presidente o dal Vice presidente designato tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni dei Consiglieri sono presiedute (nell'ordine di presenza) dal Presidente, dal Vice presidente designato o dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi. Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano tra i votanti. Le votazioni sono segrete quando si tratta di affari nei quali siano interessati gli amministratori, i sindaci, oppure i loro parenti e affini. A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità riporta rielezione della proposta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio, della esecuzione dei compiti ad esso demandati, avrà fra le altre facoltà quella di acquistare e vendere cose mobili, costituire pegni e privilegi sia attivi che passivi, assumere o licenziare il personale a livello anche direttivo determinandone gli emolumenti, affidare a terzi incarichi professionali, delegare parte delle sue attribuzioni a uno o più dei suoi membri, incassare o ritirare somme, titoli nonché svincolarli e tramutarli presso qualsiasi ufficio pubblico o

privato, e in specie presso la Tesoreria dell'Intendenza di Finanza, gli uffici postali, il Deposito Pubblico, la Cassa Depositi e prestiti, gli Istituti di emissione e le banche, emettere, girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, cambiali, assegni di c/c, assegni circolari, nominate avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità o giurisdizione, rilasciare procure per il compimento dei singoli atti o categorie di atti determinandone i poteri relativi. Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti. Tali commissioni potranno anche avere facoltà esecutiva in virtù di specifico mandato ricevuto di volta in volta dal Consiglio. Tali facoltà sono enunciative e non tassative.

Art. 30 - Il Presidente o il Vice presidente designati dal Consiglio a norma dell'articolo 27 del presente statuto hanno la rappresentanza legale dell'associazione. La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vice presidente.

Art. 31 - Il Consiglio, se composto da undici membri, può delegare parte delle proprie funzioni e attribuzioni a un comitato Esecutivo composto da cinque membri da scegliersi fra i consiglieri incaricandolo della gestione dell'associazione; il Comitato si avvarrà dell'opera esecutiva del Segretario di cui all'articolo 27 del presente statuto.

I poteri e la durata in carica del Comitato saranno stabiliti dalle relative deliberazioni di costituzione o in successione

deliberazioni e dovranno in ogni caso essere comunicate all'assemblea nella prima riunione.

Art. 32 - Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i soci, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 33 - Il Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri eletti tra persone estranee alla società, dalla assemblea dei soci, che designerà fra di essi il Presidente. I Medesimi dureranno in carica tre esercizi, sono sempre rieleggibili e giudicheranno inappellabilmente senza formalità di procedura sulle questioni che possono insorgere fra i soci e fra questi e gli amministratori. Essi non hanno diritto a retribuzione.

#### TITOLO IV

##### PATRIMONIO SOCIALE

Art. 34 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuno non inferiore ad Euro

né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dal fondo di riserva legale;

c) dal fondo di riserva straordinaria, costituito dalle somme versate dai soci a titolo di "tassa di ammissione" di cui al precedente articolo 7 e da qualsiasi altro bene che pervenga dalla società a titolo gratuito al fine di essere impiegato

negli scopi sociali.

Art. 35 - La riserva non potrà essere ripartita fra i soci durante la vita dell'associazione.

#### TITOLO V

##### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 36 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio dovrà redigere un rendiconto con regolare bilancio che dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 37 - In considerazione degli scopi dell'associazione che escludono ogni fine di lucro i soci rimborseranno annualmente all'associazione stessa tutte le spese ed oneri per il funzionamento, in modo che l'esercizio chiuda sempre senza utilità né perdite.

L'entità del contributo che ciascun socio in ogni esercizio dovrà corrispondere verrà determinato con le modalità indicate dal regolamento interno.

Il rimborso di tali spese ed oneri dovrà avvenire:

a) in via preventiva, con un versamento da parte di ogni socio di un importo determinato sulla scorta degli esercizi precedenti o, induttivamente, nel caso di primo esercizio;

b) secondo altre più opportune forme determinate da regolamento interno.

Art. 38 - Nessun utile in ogni caso può essere distribuito ai

soci.

## TITOLO VI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - In qualunque caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria stabilirà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

Art. 40 - L'intero patrimonio residuo dopo la liquidazione dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VII

### REGOLAMENTO

Art. 41 - Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'associazione sarà disciplinato da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea dei soci. Il regolamento andrà in vigore quando sarà compilato dal Consiglio di Amministrazione, ma dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione della prima assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, la quale potrà anche apportarvi le modifiche del caso; detto regolamento dovrà essere compilato entro un anno dalla costituzione.



Art. 42 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società cooperative alle quali si fa riferimento.

Art. 43 - Il Consiglio di Amministrazione nell'ammettere i soci o nell'effettuare l'esclusione dovrà tenere presente oltre alle norme degli articoli 5, 6, 7 e 10 del presente statuto le seguenti disposizioni:

a) la persona titolare della licenza o il preposto dovrà avere una documentata preparazione professionale relativa alle caratteristiche dei vini, loro tipologia, modi di abbinamento, conservazione, servizio e contemporaneamente diffondere e proporre alla propria clientela il messaggio vino, in armonia con quanto sopra richiesto;

b) il punto vendita dovrà rispettare caratteristiche ambientali di particolare decoro e suggestione legate al vino, essere idoneo alla proposta differenziata e dare garanzie circa la conservazione del vino stesso; la vendita del vino di qualità e prestigio dovrà essere prevalente; altri prodotti messi in vendita nel locale dovranno rappresentare una minoranza nei confronti del vino, sia per numero che per lo spazio occupato nel punto vendita e in ogni modo essere coerenti o complementari con il vino; è altresì necessario che il punto vendita proponga un numero sufficiente di vini così che il cliente trovi notevole scelta e il negozio si identifichi in tal modo come specializzato nella proposta dei

vini; è inoltre necessario che la gran parte delle regioni italiane siano rappresentate con i loro vini nei punti vendita;

c) l'esposizione del marchio Vinarius dovrà essere ben visibile nel locale;

d) il Consiglio di Amministrazione deve escludere i soci che vendono vino di dubbia qualità e provenienza in maniera continuativa e recidiva;

e) relativamente alla sezione Enoiteche, il Consiglio di Amministrazione provvederà a stilare l'elenco dei requisiti necessari per adeguarsi al livello qualitativo già richiesto per le enoteche.

Firmato Francesco Bonfio - dottor Roberto Ceni (Notaio)

COPIA CONFORME